

REPUBBLICA ITALIANA

Roma, 6 Marzo 1950

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Servizi Spettacolo, Informazioni e  
Proprietà Intellettuale

Servizio Informazioni Div. II<sup>a</sup>

Prot. N. 574-C-4/4/St

OGGETTO: Accesso dei giornalisti  
cronisti alle pubbliche manifesta-  
zioni -

- AL MINISTERO DELL'INTERNO  
Dir. Gen. della F.S. -- Div. Polizia
- AL MINISTERO DELLA BIENNA  
Gabinetto R o m a
- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA  
Loro Sedi
- AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA  
Loro Sedi
- ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE STAMPA  
ITALIANA R o m a
- e per conoscenza
- AL GOVERNO DELLA REGIONE SICILIANA  
Palermo
- AL GOVERNO REGIONALE DELLA SARDEGNA  
Cagliari

Allo scopo di regolare l'accesso dei giornalisti cronisti, dipendenti dai giornali o dalle agenzie di stampa, alle pubbliche manifestazioni civili e militari o ad avvenimenti eccezionali, tenuto conto della necessità di comtemperare l'esigenza di questa categoria e quella della sicurezza pubblica, questa Presidenza, d'intesa con il Ministero dell'Interno e con quello della Difesa, accogliendo la richiesta della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è venuta nella determinazione di disciplinare in modo uniforme in tutto il territorio della Repubblica la partecipazione dei giornalisti alle suddette manifestazioni e avvenimenti.

Le norme relative sono contenute nell'unito allegato 1. Gli allegati 2 e 3 costituiscono il fac-simile della tessera che saranno distribuite. Tali tessere vengono rilasciate dalla Presidenza, su parere del Comitato di cui all'art. 4 del Regolamento.


Le richieste saranno presentate dagli interessati ai Sindacati locali dei Cronisti, ove esistano, ovvero alle Associazioni regionali di stampa; gli uni e le altre, esperite le formalità previste dagli artt. 1 e 2, lo invieranno alla Federazione Nazionale della Stampa facendo pervenire copia dell'elenco con la generalità completa dei richiedenti, alle Prefetture competenti per territorio.

Pregasi assicurare ricezione della presente.

p.c.c.

IL CAPO DEL SERVIZIO INFORMAZIONI  
(G. Napolitano)

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
F. to G. Andreotti



## REGOLAMENTO

### PER DISCIPLINARE IL RILASCIO DI TESSERE SPECIALI AI GIORNALISTI CRONISTI PER L'ACCESSO ALLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI

#### Art. 1

I cronisti dipendenti dei giornali e delle agenzie di stampa, che esercitano con carattere di continuità la loro professione, possono presentare alla Presidenza del Consiglio - Servizio Informazioni - domanda per ottenere il rilascio di una speciale tessera per lo svolgimento di altri compiti professionali nelle pubbliche manifestazioni civili e militari e in occasione di avvenimenti eccezionali.

#### Art. 2

Tali domande devono essere corredate dal certificato d'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti e da una dichiarazione della competente Associazione regionale di stampa; questa, previo parere del sindacato Cronisti ove esista, certificherà se il richiedente esercita professione di cronista per conto di determinati giornali o agenzie straniere e straniere.

Alle domande devono essere unite tre fotografie di cui una sarà applicata sulla tessera una rinarrà depositata presso il Servizio Informazioni e una presso la Direzione Generale di P.S.

#### Art. 3

Per le manifestazioni alle quali non sia possibile ammettere tutti i titolari delle tessere di cui all'art. 1 (tipo A) verranno - ove più rigorose limitazioni stabilite dalle autorità preposte alla salvaguardia dell'incolumità e dell'ordine pubblico - tessere speciali (tipo B) intestate impersonalmente a giornali e agenzie di stampa, da rinarrarsi congiuntamente alla tessera di tipo A.

Il numero di queste tessere è stabilito dal Comitato previsto nell'articolo successivo.

#### Art. 4

Le decisioni sulle domande intese ad ottenere il rilascio delle tessere sono adottate da un apposito Comitato del quale fanno parte il Presidente del Servizio Informazioni della Presidenza del Consiglio, che lo presiede, due rappresentanti della Federazione Nazionale della Stampa

Italiana, il Capo della Divisione Polizia del Ministero dell'Interno, il Capo della Divisione stampa e agenzie del Servizio Informazioni, un rappresentante del Ministero della Difesa.

Esercita le mansioni di segretario un funzionario del Servizio Informazioni di grado non inferiore al VII.

Conosciuta la decisione, l'interessato può esporre direttamente le eventuali rimostranze al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

#### Art.5

I Sindacati locali dei Cronisti, ove esistano, ovvero le Associazioni regionali di stampa adotteranno nell'interno della propria organizzazione tutte le misure idonee perche i propri associati mantengano, nell'espletamento del loro servizio un atteggiamento disciplinato e non compiano atti che possano turbare l'ordine pubblico o comunque l'esecuzione delle disposizioni delle autorità.

#### Art.6

Le Associazioni regionali di stampa segnalano al Servizio Informazioni della Presidenza del Consiglio i nominativi dei soci che lasciano o interrompono la professione di cronisti e di quelli a carico dei quali vengono adottati dei provvedimenti disciplinari.

#### Art.7

I giornalisti in possesso della tessera assumono tutti i rischi derivanti da eventuali incidenti che possano avvenire nelle manifestazioni alle quali assistono.

#### Art.8

Nei casi in cui le manifestazioni si svolgano in luoghi che non possono essere considerati pubblici, le autorità di P.S. prenderanno preventivamente accordi con gli organizzatori per disciplinare l'accesso dei cronisti provvisti di tessere